

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

**Consiglio dell'Ordine Nazionale
Dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali**
Via Po, 22
00198 Roma
www.conaf.it
protocollo@conafpec.it
servizioregreteria@conaf.it

Delibera n. 6 del 21/01/2010 Seduta di Consiglio del 21 e 22/01/2010
Modificato con delibera n. 68 del 14/03/2012 Seduta di Consiglio del 14/03/2012
Modificato con delibera n. 307 Seduta di Consiglio del 24_25/09/2019

Regolamento	Proposta di modifiche al Regolamento	Testo Consolidato del Regolamento CONAF	OSSERVAZIONI/NOTE/RIFERIMENTI
<p>IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI</p> <p>Il Consiglio, VISTO l'art. 26, comma 1, lett. g), della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i., che attribuisce al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali il potere di determinare, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli Albi;</p> <p>adotta il seguente regolamento.</p>	<p>INVARIATO</p> <p>Il Consiglio, VISTO l'art. 3 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 che così recita: " Albo Unico. 1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, <u>tenuti dai rispettivi consigli dell'Ordine o del collegio Territoriale</u>, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. 2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'<u>albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente</u>. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale;</p> <p>adotta il seguente regolamento.</p>	<p>Il Consiglio, VISTO l'art. 26, comma 1, lett. g), della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i., che attribuisce al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali il potere di determinare, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli Albi;</p> <p>VISTO l'art. 3 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 che così recita: " Albo Unico. 1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, <u>tenuti dai rispettivi consigli dell'Ordine o del collegio Territoriale</u>, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. 2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'<u>albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente</u>. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale;</p> <p>adotta il seguente regolamento.</p>	<p>Si introduce il riferimento al DPR 137 art 3 su albo unico</p>
<p>Art. 1 - Oggetto</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione del contributo di cui all'art. 26, comma 1, lettera g), della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.</p>	<p>Invariato</p>	<p>Art. 1 - Oggetto</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione del contributo di cui all'art. 26, comma 1, lettera g), della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.</p>	<p>Riferimenti normativi</p> <p>Art. 26 comm 1 let. g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi,</p>

<p>Art. 2 - Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento si definisce:</p> <p>a) "Ordinamento Professionale": il complesso delle norme contenute nella legge n. 3/1976 e s.m.i.;</p> <p>b) "CONAF": il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;</p> <p>c) "Ordine": l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;</p> <p>d) "Variazioni all'Albo": qualsiasi fatto che modifica le informazioni di cui all'art. 30 della legge 3/1976 e s.m.i.;</p>	<p>e) "Albo Unico Nazionale degli iscritti": L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma <u>l'albo unico nazionale degli iscritti</u> come da art. 3 del DPR n.137/2012;</p> <p>f) "Moroso": iscritto all'albo non regolare nel pagamento del contributo annuale richiamato nell'art 13 comma m ed all'art. 26, comma 1, lettera g) L. 3/1976 dell'Ordinamento professionale;</p> <p>g) "Sospeso": iscritto all'Albo a cui viene comminata la sanzione disciplinare della sospensione di cui agli artt 34 e 41 dell'Ordinamento della Professione L. n. 3/1976.</p> <p>f) "SIDAF": Sistema Informativo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.</p>	<p>Art. 2 - Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento si definisce:</p> <p>a) "Ordinamento Professionale": il complesso delle norme contenute nella legge n. 3/1976 e s.m.i.;</p> <p>b) "CONAF": il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;</p> <p>c) "Ordine": l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;</p> <p>d) "Variazioni all'Albo": qualsiasi fatto che modifica le informazioni di cui all'art. 30 della legge 3/1976 e s.m.i.;</p> <p>e) "Albo Unico Nazionale degli iscritti"</p> <p>L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma <u>l'albo unico nazionale degli iscritti</u> come da art. 3 del DPR n.137/2012;</p> <p>f) "Moroso": iscritto all'albo non regolare nel pagamento del contributo annuale richiamato nell'art 13 comma m ed all'art. 26, comma 1, lettera g) L. 3/1976 dell'Ordinamento professionale;</p> <p>g) "Sospeso": iscritto all'Albo a cui viene comminata la sanzione disciplinare della sospensione di cui agli artt 34 e 41 dell'Ordinamento della Professione L. n. 3/1976.</p> <p>f) "SIDAF": Sistema Informativo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.</p>	<p>Riferimenti normativi</p> <p>Dpr 137/2012 Art.3 Albo Unico Nazionale</p> <p>1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.</p> <p>2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.</p> <p>Art. 13 L3/76 Attribuzioni del consiglio</p> <p>Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:</p> <p>m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;</p> <p>Articolo 26 L3/76 Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale.</p> <p>Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:</p> <p>let g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;</p> <p>Articolo 34 L3/76 Cancellazione - Sospensione per morosità.</p> <p>Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, lettera m), essere sospeso.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.</p> <p>Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.</p> <p>Articolo 41 L3/76 Sospensione dell'esercizio professionale. La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.</p>
<p>Art. 3 - Misura della contribuzione</p> <p>1. Entro il 30 ottobre di ogni anno, su proposta del Consigliere Tesoriere, il CONAF stabilisce con propria deliberazione, la misura del contributo di cui all'art. 26, comma 1, lettera g) dell'<i>Ordinamento professionale</i> relativo all'anno successivo da porre a carico di ciascun iscritto all'Albo.</p> <p>2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consigliere Tesoriere comunica agli Ordini la misura del contributo annuo di cui al comma 1 del presente articolo.</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATO</p>	<p>Art. 3 - Misura della contribuzione</p> <p>1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, su proposta del Consigliere Tesoriere, il CONAF stabilisce con propria deliberazione, la misura del contributo di cui all'art. 26, comma 1, lettera g) dell'<i>Ordinamento professionale</i> relativo all'anno successivo da porre a carico di ciascun iscritto all'Albo.</p> <p>2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consigliere Tesoriere comunica agli Ordini la misura del contributo annuo di cui al comma 1 del presente articolo.</p>	<p>Riferimenti normativi</p> <p>Articolo 26 L3/76 Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale. Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: let g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;</p>

<p>Art. 4 - Adempimenti degli ordini</p> <p>1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun <i>Ordine</i> comunica al CONAF il numero degli iscritti all'Albo alla data del 1 gennaio dell'anno di competenza, evidenziando gli iscritti sospesi e la relativa data del provvedimento di sospensione.</p>	<p>1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun <i>Ordine</i> comunica al CONAF il numero degli iscritti all'Albo alla data del 1 gennaio dell'anno di competenza, evidenziando gli iscritti sospesi e la relativa data del provvedimento di sospensione.</p> <p>1. Ciascun <i>Ordine</i> provvede ad aggiornare tempestivamente lo stato giuridico di ogni iscritto all'Albo Territoriale tramite l'applicativo SIDAF, comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno; dall'Albo Territoriale saranno desunti i seguenti dati: il numero degli iscritti, il numero dei sospesi, il numero degli iscritti con Onorificenze e di tutti quei dati, informazioni ed elementi necessari per il calcolo della spettante quota di contribuzione.</p>	<p>Art. 4 - Adempimenti degli ordini</p> <p>1. Ciascun <i>Ordine</i> provvede ad aggiornare tempestivamente lo stato giuridico di ogni iscritto all'Albo Territoriale tramite l'applicativo SIDAF, comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno; dall'Albo Territoriale saranno desunti i seguenti dati: il numero degli iscritti, il numero dei sospesi, il numero degli iscritti con Onorificenze e di tutti quei dati, informazioni ed elementi necessari per il calcolo della spettante quota di contribuzione, alla data del 1 gennaio dell'anno di competenza.</p>	<p>Si rende chiaro che i dati utilizzati per il calcolo della quota spettante al CONAF per la contribuzione degli ordini sono presi dal SIDAF</p>
<p>2. Gli Ordini, in ottemperanza dell'art. 36 dell'<i>Ordinamento professionale</i>, comunicano al CONAF le <i>variazioni all'Albo</i> nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.</p>	<p>2. Gli Ordini, in ottemperanza dell'art. 36 L. 3/1976 dell'<i>Ordinamento professionale</i>, comunicano al CONAF le <i>variazioni all'Albo</i> nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi anche per via telematica come disposto all'art. 3 comma 2 del DPR 137/2012.</p>	<p>2. Gli Ordini, in ottemperanza dell'art. 36 L. 3/1976 dell'<i>Ordinamento professionale</i>, comunicano al CONAF le <i>variazioni all'Albo</i> nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi, per via telematica attraverso il SIDAF, come disposto all'art. 3 comma 2 del DPR 137/2012.</p>	<p>Articolo 36 Comunicazioni delle deliberazioni del consiglio. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonché al Ministero della giustizia.</p>
<p>3. Le comunicazioni di cui al comma precedente sono sostituite dagli aggiornamenti direttamente apportati al Registro unico nazionale degli iscritti mediante procedura informatica.</p>	<p>ELIMINATO</p>		<p>Il DPR prevede informazioni per via telematica ai consigli Nazionali Ridondante con comma 1) e 2)</p>

<p>Art. 5 - Riscossione</p> <p>1. Gli Ordini, unitamente alla riscossione del contributo annuale previsto ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera l) dell'<i>Ordinamento professionale</i> provvedono alla riscossione del contributo di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento</p> <p>2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo è fissato dal Consiglio dell'Ordine con apposita deliberazione</p>	<p>Art. 5 - Riscossione</p> <p>1. Gli Ordini, unitamente alla riscossione del contributo annuale previsto ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera l) dell'<i>Ordinamento professionale</i> provvedono alla riscossione del contributo di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento, nella misura stabilita dallo stesso Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento</p> <p>2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo è fissato dal Consiglio dell'Ordine con apposita deliberazione, tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma del successivo art. 6 del presente regolamento</p> <p>3. le eventuali spese sostenute per il recupero forzoso delle somme dovute sono a carico degli Ordini territoriali.</p>	<p>Art. 5 - Riscossione</p> <p>1. Gli Ordini, unitamente alla riscossione del contributo annuale previsto ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera l) dell'<i>Ordinamento professionale</i> provvedono alla riscossione del contributo di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento, nella misura stabilita dallo stesso Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento</p> <p>2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo è fissato dal Consiglio dell'Ordine con apposita deliberazione, tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma del successivo art. 6 del presente regolamento</p> <p>3. le eventuali spese sostenute per il recupero forzoso delle somme dovute sono a carico degli Ordini territoriali.</p>	<p>Articolo 13 Attribuzioni del consiglio.</p> <p>Let.l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;</p>
<p>Art. 6- Aspetti gestionali e contabili</p> <p>1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il CONAF accerta e comunica la quota annua di spettanza di ciascun Ordine, in base al contributo di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento e al numero degli iscritti all'Albo (art. 4, comma 1 del presente regolamento).</p>	<p>Art. 6- Aspetti gestionali e contabili</p> <p>1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il CONAF accerta e comunica la quota annua di spettanza di ciascun Ordine, in base al contributo di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento e al numero degli iscritti all'Albo Unico Nazionale alla data del 01/01 dell'anno di competenza (art. 4, comma 1 del presente regolamento), così come risultante dal Sidaf ed ai dati ivi indicati in relazione a ciascun Ordine Territoriale;</p> <p>2. Il CONAF comunicherà a ciascun Ordine Territoriale, a mezzo posta elettronica certificata, il numero dei rispettivi iscritti, suddivisi sulla base delle singole posizioni, nonché l'importo complessivo dovuto al CONAF da ciascun Ordine Territoriale.</p>	<p>Art. 6- Aspetti gestionali e contabili</p> <p>1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il CONAF accerta e comunica la quota annua di spettanza di ciascun Ordine, in base al contributo di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento e al numero degli iscritti all'Albo Unico Nazionale alla data del 01/01 dell'anno di competenza (art. 4, comma 1 del presente regolamento), così come risultante dal Sidaf ed ai dati ivi indicati in relazione a ciascun Ordine Territoriale;</p> <p>2. Il CONAF comunicherà a ciascun Ordine Territoriale, a mezzo posta elettronica certificata, il numero dei rispettivi iscritti, suddivisi sulla base delle singole posizioni, nonché l'importo complessivo dovuto al CONAF da ciascun Ordine Territoriale.</p>	

<p>2. Gli Ordini imputano in appositi capitoli delle entrate e delle uscite dei propri bilanci i contributi da riscuotere dagli iscritti e da versare al CONAF.</p>	<p>2. Gli Ordini imputano in appositi capitoli delle entrate e delle uscite dei propri bilanci i contributi da riscuotere dagli iscritti e da versare al CONAF. L'iscrizione a bilancio degli ordini territoriali del contributo dovuto al CONAF è inserito tra le partite di giro o comunque tra le somme indisponibili.</p>	<p>2. Gli Ordini imputano in appositi capitoli delle entrate e delle uscite dei propri bilanci i contributi da riscuotere dagli iscritti e da versare al CONAF. L'iscrizione a bilancio degli ordini territoriali del contributo dovuto al CONAF è inserito tra le partite di giro o comunque tra le somme indisponibili.</p>	<p>Si indica il corretto modo di imputazione del contributo dovuto al CONAF tra le somme indisponibili.</p>
<p>3. Ciascun Ordine deve versare al CONAF la quota annua di cui al comma 1 del presente articolo in due rate, ciascuna pari alla metà dell'importo totale, entro i termini del 30 giugno e del 30 settembre dell'anno di competenza</p>	<p>3. Ciascun Ordine deve versare al CONAF la quota annua di cui al comma 1 del presente articolo con le modalità che saranno di volta in volta definite con apposita deliberazione di consiglio e comunicate, entro congruo termine, dal CONAF.</p>	<p>3. Ciascun Ordine deve versare al CONAF la quota annua di cui al comma 1 del presente articolo con le modalità che saranno di volta in volta definite con apposita deliberazione di consiglio e comunicate, entro congruo termine, dal CONAF.</p>	<p>I tempi di riscossione sono definiti di anno in anno</p>
<p>4. La mancata attuazione da parte dei Consigli degli Ordini delle procedure di cui all'art. 34 dell'<i>Ordinamento professionale</i> non fa venire meno l'obbligo di pagamento delle somme di cui al comma 1 del presente regolamento.</p>	<p>4.La mancata attuazione da parte dei Consigli degli Ordini delle procedure di – cancellazione sospensione per morosità - cui all'art. 34 dell'<i>Ordinamento professionale</i> non fa venire meno l'obbligo di pagamento delle somme di cui al comma 1 del presente regolamento.</p>	<p>4. La mancata attuazione da parte dei Consigli degli Ordini delle procedure di – cancellazione sospensione per morosità - cui all'art. 34 dell'<i>Ordinamento professionale</i> non fa venire meno l'obbligo di pagamento delle somme di cui al comma 1 del presente regolamento.</p>	<p>Articolo 34 Cancellazione - Sospensione per morosità. <i>Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, lettera m), essere sospeso.</i> <i>La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.</i> <i>Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare</i></p>

<p>Art. 7 - Determinazioni conseguenti alle situazioni di morosità degli iscritti</p> <p>1. L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione per morosità non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del recupero delle somme dovute anche attraverso l'adozione di azioni esecutive da parte del Consiglio dell'Ordine nei confronti dell'iscritto.</p>	<p>Art. 7 - Determinazioni conseguenti alle situazioni di morosità degli iscritti ed alla posizione dei sospesi</p> <p>1. Ciascun Ordine Territoriale è tenuto al versamento, in favore del CONAF, della quota di cui all'art. 3 comma 1 del regolamento anche per quegli iscritti che si trovino in stato di morosità, essendo quest'ultimi, regolarmente iscritti all'Albo.</p>	<p>Art. 7 - Determinazioni conseguenti alle situazioni di morosità degli iscritti ed alla posizione dei sospesi</p> <p>1. Ciascun Ordine Territoriale è tenuto al versamento, in favore del CONAF, della quota di cui all'art. 3 comma 1 del regolamento anche per quegli iscritti che si trovino in stato di morosità, essendo quest'ultimi, regolarmente iscritti all'Albo.</p>	
	<p>2. Solo l'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione per morosità di cui all'art. 34 dell'Ordinamento Professionale determina lo status di "sospeso" che dovrà, altresì, trovare corrispondenza nell'Albo Unico.</p>	<p>2. Solo l'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione per morosità di cui all'art. 34 dell'Ordinamento Professionale determina lo status di "sospeso" che dovrà, altresì, trovare corrispondenza nell'Albo Unico.</p>	
	<p>3. Ciascun Ordine Territoriale è tenuto, comunque, al versamento, in favore del CONAF, delle quote di cui al precedente art. 3, comma 1, relative agli iscritti "sospesi", fermo restando l'obbligo del recupero delle somme dovute, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale nei confronti dell'iscritto.</p>	<p>3. Ciascun Ordine Territoriale è tenuto, comunque, al versamento, in favore del CONAF, delle quote di cui al precedente art. 3, comma 1, relative agli iscritti "sospesi", fermo restando l'obbligo del recupero delle somme dovute, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale nei confronti dell'iscritto.</p>	

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 - www.CONAF.it




	<p>4. Il ritardato versamento al CONAF delle quote relative agli iscritti sospesi è subordinato alla presentazione di documentazione attestante l'avvio delle procedure di recupero di tali somme poste in essere dall'Ordine territoriale.</p> <p>Solo in tali casi, il CONAF, si asterrà, per tutto il periodo di durata della sospensione, dal richiedere all'Ordine Territoriale il contributo relativo agli iscritti sospesi.</p> <p>A seguito dell'effettivo recupero di dette somme, l'Ordine Territoriale sarà tenuto al versamento, in favore del CONAF, della quota di cui al precedente art.3 e delle somme aggiuntive di cui all'art. 8, comma 2, del presente regolamento.</p>	<p>4. Versamenti tardivi delle quote relative agli iscritti "sospesi" potranno essere ammessi solo nei casi in cui l'ordine Territoriale fornisca prova di aver avviato procedure volte al recupero di tali somme.</p> <p>Solo in tali casi, il CONAF, si asterrà, per tutto il periodo di durata della sospensione, dal richiedere all'Ordine Territoriale il contributo relativo agli iscritti sospesi.</p> <p>A seguito dell'effettivo recupero di dette somme, l'Ordine Territoriale sarà tenuto al versamento, in favore del CONAF, della quota di cui al precedente art.3 e delle somme aggiuntive di cui all'art. 8, comma 2, del presente regolamento.</p>	
<p>Art. 8 - Ritardato versamento delle quote di spettanza del CONAF</p> <p>1. Il mancato rispetto dei termini di versamento previsti all'art. 6, comma 3 del presente regolamento dà luogo all'addebito di una somma aggiuntiva determinata applicando un saggio di interesse pari alla metà del tasso soglia di usura per i prestiti personali (ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/1996) rilevato al 1 gennaio dell'anno di competenza.</p>	<p>Art. 8 - Ritardato versamento delle quote di spettanza del CONAF</p> <p>1. Il mancato rispetto dei termini di versamento previsti all'art. 5, comma 2 del presente regolamento dà luogo all'addebito di una somma aggiuntiva determinata applicando un saggio di interesse pari alla metà del tasso soglia di usura per i prestiti personali (ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/1996) rilevato al 1 gennaio dell'anno di competenza.</p>	<p>Art. 8 - Ritardato versamento delle quote di spettanza del CONAF</p> <p>1. Il mancato rispetto dei termini di versamento previsti all'art. 5, comma 2 del presente regolamento dà luogo all'addebito di una somma aggiuntiva determinata applicando un saggio di interesse pari alla metà del tasso soglia di usura per i prestiti personali (ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/1996) rilevato al 1 gennaio dell'anno di competenza.</p>	
	<p>2 Il ritardato versamento al CONAF delle quote relative agli iscritti "sospesi" di cui all'art. 7 comma 3 dà luogo all'addebito della somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1</p>	<p>2 Il ritardato versamento al CONAF delle quote relative agli iscritti "sospesi" di cui all'art. 7 comma 3 dà luogo all'addebito della somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1.</p>	

<p>Art. 9- Mancato versamento delle quote di spettanza del CONAF</p> <p>1. Il mancato versamento al CONAF entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di competenza della quota di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento, darà luogo alla segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 5 dell'<i>Ordinamento professionale</i>.</p>	<p>Art. 9- Mancato versamento delle quote di spettanza del CONAF</p> <p>1. Il mancato versamento al CONAF entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di competenza della quota di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento, darà luogo alla segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 5 dell'<i>Ordinamento professionale</i>, salvo cause di forza maggiore o diversi accordi tra le parti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sottoscrizione dei piani di rientro o rateizzazione.</p>	<p>Art. 9- Mancato versamento delle quote di spettanza del CONAF</p> <p>1. Il mancato versamento al CONAF entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di competenza della quota di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento, darà luogo alla segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 5 dell'<i>Ordinamento professionale</i>, salvo cause di forza maggiore o diversi accordi tra le parti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sottoscrizione dei piani di rientro o rateizzazione.</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.CONAF.it




<p>2. Ai Consigli degli Ordini per i quali sia stata avanzata la segnalazione al Ministero della Giustizia, ai sensi del comma 1 del presente articolo, è inibita la possibilità di partecipare alle assemblee dei Presidenti degli Ordini, nonché di richiedere il patrocinio e l'eventuale contributo economico per l'organizzazione di eventi.</p>		<p>2. Ai Consigli degli Ordini per i quali sia stata avanzata la segnalazione al Ministero della Giustizia, ai sensi del comma 1 del presente articolo, è inibita la possibilità di partecipare alle assemblee dei Presidenti degli Ordini, nonché di richiedere il patrocinio e l'eventuale contributo economico per l'organizzazione di eventi.</p> <p>3. La prescrizione delle quote dovute è di cinque anni*</p> <p>4. Il termine prescrizione decorre dalla data di comunicazione agli Ordini della misura del contributo annuo di cui all' art 3 comma 2 del presente regolamento</p> <p>5. la interruzione dei termini della prescrizione ha luogo con la messa in mora attraverso lettera raccomandata o pec da parte del CONAF all'Ordine territoriale.</p> <p>6. I crediti di cui è accertata la prescrizione sono dichiarati inesigibili</p> <p>*Art. 2948 del codice civile comma 4 "prescrizioni di cinque anni" "..... in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"</p>	<p>Art. 3 - Misura della contribuzione</p> <p>1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, su proposta del Consigliere Tesoriere, il CONAF stabilisce con propria deliberazione, la misura del contributo di cui all'art. 26, comma 1, lettera g) dell'<i>Ordinamento professionale</i> relativo all'anno successivo da porre a carico di ciascun iscritto all'Albo.</p> <p>2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consigliere Tesoriere comunica agli Ordini la misura del contributo annuo di cui al comma 1 del presente articolo.</p>
<p>Art. 10 - Norme transitorie</p> <p>1. Entro il 30 aprile 2010, gli Ordini devono regolarizzare tutte le posizioni debitorie maturate nei confronti del CONAF e relative alle quote di competenza dell'anno 2008 e precedenti.</p>	<p>1. Entro il 30 giugno 2020, gli Ordini dovranno regolarizzare definire tutte le posizioni debitorie maturate nei confronti del CONAF e relative alle quote di competenza degli anni precedenti.</p>	<p>Art. 10 - Norme transitorie</p> <p>1. Entro il 30 giugno 2020, gli Ordini dovranno definire tutte le posizioni debitorie maturate nei confronti del CONAF e relative alle quote di competenza degli anni precedenti.</p>	

<p>2. La regolarizzazione delle posizioni debitorie di cui al comma 1 potrà avvenire anche attraverso la definizione di un piano di rientro presentato dall'Ordine entro il 15 aprile 2010. I criteri del piano di rientro sono stabiliti con circolare del CONAF entro il 28 febbraio 2010.</p>	<p>2. La regolarizzazione definizione delle posizioni debitorie di cui al comma 1 potrà avvenire anche attraverso la definizione sottoscrizione la sottoscrizione di un piano di rientro concordato tra l'Ordine ed il CONAF. I criteri del piano di rientro sono stabiliti con apposita deliberazione del CONAF.</p>	<p>2. La definizione delle posizioni debitorie di cui al comma 1 potrà avvenire anche attraverso la sottoscrizione di un piano di rientro concordato tra l'Ordine ed il CONAF. I criteri del piano di rientro sono stabiliti con apposita deliberazione del CONAF.</p>	
<p>3. La mancata regolarizzazione della posizione debitoria secondo quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo comporta la segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 5 dell'<i>Ordinamento professionale</i>.</p>	<p>INVARIATO</p>	<p>3. La mancata regolarizzazione della posizione debitoria secondo quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo comporta la segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 5 dell'<i>Ordinamento professionale</i>.</p>	
<p>4. Per la quota di competenza del 2009 sarà applicata la sanzione prevista con comunicazione CONAF prot. n. 1278/2009 in data 31/03/2009.</p>	<p>CANCELLATO</p>		
<p>Art. 11- Entrata in vigore del regolamento Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul portale ufficiale del CONAF.</p>	<p>Art. 11- Entrata in vigore del regolamento Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul portale ufficiale del CONAF e annulla e sostituisce integralmente il precedente Regolamento per la Riscossione e dei Contributi del Consiglio approvato con Delibera CONAF n. 6 del 21/01/2010 Seduta di Consiglio del 21 e 22/01/2010 Definitivo del Dipartimento Modificato con delibera n. 68 del 14/03/2012 Seduta di Consiglio del 14/03/2012</p>	<p>Art. 11- Entrata in vigore del regolamento Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul portale ufficiale del CONAF e annulla e sostituisce integralmente il precedente Regolamento per la Riscossione e dei Contributi del Consiglio approvato con Delibera CONAF n. 6 del 21/01/2010 Seduta di Consiglio del 21 e 22/01/2010 Definitivo del Dipartimento Modificato con delibera n. 68 del 14/03/2012 Seduta di Consiglio del 14/03/2012</p>	